



Comune di Lavagno
Provincia di Verona

Via Piazza 4 - 37030
P.I. 00267720233

Telefono 0458989311
Fax 045982546

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
VOTIVA
NEI CIMITERI COMUNALI
PERIODO ANNI 5
DAL 01.01.2022 AL 31.12.2026

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SOMMARIO

- ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'APPALTO
- ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 4 - CORRISPETTIVO DI GESTIONE
- ART. 5 - CONSEGNA DELLE STRUTTURE - MANUTENZIONE IMPIANTI E SICUREZZA DEI CANTIERI
- ART. 6 - ACCESSO AL CIMITERO
- ART. 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 9 - DIRITTI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 10 - RAPPORTI CON I DIPENDENTI
- ART. 11 - CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO, CORRISPETTIVI, ELENCO UTENTI
- ART. 12 - REVISIONE TARIFFARIA
- ART. 13 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE
- ART. 14 - RIPRISTINI, RIMBORSI E RIPARAZIONE DANNI AI MANUFATTI CIMITERIALI
- ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE DISPOSIZIONI E RISERVE E SUBAPPALTO
- ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 17 - MEZZI E PERSONALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 18 - CONTROLLO E VIGILANZA
- ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 20 - CONTROVERSIE, TEMPISTICHE e PENALITA'
- ART. 21 - SPESE
- ART. 22 - REFERENTE IN LOCO E REPERIBILITA'
- ART. 23 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
- ART. 24 - REFERENTI CONTRATTUALI
- ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la concessione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali presenti sul territorio di Lavagno. La concessione riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di erogazione dell'energia all'interno del cimitero e degli impianti votivi nelle cappelle, nelle tombe, dei loculi, degli ossari, delle nicchie cinerarie ed in altri punti eventualmente indicati dal comune, l'installazione di eventuali nuovi impianti elettrici votivi, l'estensione di nuove linee se richieste, nonché la gestione funzionale ed economica del servizio di illuminazione lampade votive, compreso la fornitura della energia elettrica, nonché la riscossione dei canoni annui e di allacciamento delle utenze e quanto altro previsto nel presente capitolato speciale di appalto.

La tipologia delle lampade votive, perenni ed occasionali, deve essere di quelle a tecnologia LED, di luminosità pari ad 1 LUX ad 1 metro dal piano di appoggio. Le applique per l'installazione delle lampade occasionali dovranno essere di unica tipologia, per l'uniformità nei cimiteri (D.P.R.285/90), con un numero di 10 lampade a tecnologia LED.

Il servizio si estende automaticamente in favore della ditta affidataria anche per futuri ampliamenti del cimitero.

Il numero di lampade ammonta complessivamente a n. 897 (alla data del 22/09/2021) suddivise come segue:

1. Cimitero del capoluogo n. 413;
2. Cimitero di Vago n. 314;
3. Cimitero di San Briccio n. 170;

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'APPALTO

Fornitura di energia elettrica alle lampade votive;

Manutenzione ordinaria, straordinaria e sorveglianza dell'impianto in concessione;

Applicazione e riscossione dei canoni annui e dei costi per gli allacciamenti delle utenze;

Eventuale adeguamento dell'impianto di illuminazione votiva esistente e sua estensione a tutta l'area cimiteriale presente e futura;

Relazioni pubbliche con gli utenti del servizio.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di consegna del servizio escludendosi fin da ora la clausola del tacito rinnovo.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di proroga del contratto, nelle more dello svolgimento delle procedure di affidamento della concessione del servizio, per un periodo comunque non superiore a 6 (sei) mesi.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di effettuare la consegna del servizio sotto riserve di legge comunque nei termini previsti dall'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, in tal caso la concessione decorrerà a tutti gli effetti dalla data di consegna.

Allo scadere del contratto tutto l'impianto resta di proprietà comunale.

Il valore della concessione, stimato per l'intero periodo (anni 5), ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016 è pari ad Euro 55.165,50 (iva 22% esclusa), tenuto conto dei seguenti parametri (tale importo è il prodotto del numero delle lampade per la tariffa di abbonamento annuo per singola lampada per il numero di anni della concessione):

- Numero lampade stimate: 897

- Tariffa per abbonamento annuo (n. 1 lampadina): Euro 12,30 (oltre iva);

L'importo complessivo invece dell'appalto a base d'asta, calcolato secondo i risultati delle utenze (n° 897), riferito alle tariffe approvate dall'Ente e indicate all'art. 11, ammonta ad un canone annuale stimato da corrispondere al Comune di €.4.964,89 (quattromilanovecentosessantaquattro/89) escluso IVA.

Il suddetto importo, anche se in corso di affidamento potrà subire variazioni sia in aumento che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti e/o richieste di lampade occasionali da parte degli utenti o disdette di contratti di lampade in abbonamento, rimane fisso ed invariabile senza che la Concessionaria possa avanzare pretese in merito, se non il normale canone rapportato al numero delle lampade effettivamente in manutenzione.

L'importo complessivo di (€ 24.824,45 oltre iva) riguarda la gestione economica del servizio a far data dal 01/01/2022 al 31/12/2026.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DI GESTIONE

Il concessionario verserà al Comune di Lavagno, in un'unica rata entro il 31 marzo di ogni anno e per tutta la durata della concessione, il canone annuo forfettario, costituito dal canone posto a base d'asta di €. 4.964,89 (pari al 45% dell'importo del valore annuo della concessione ottenuto moltiplicando 897 utenze per il canone annuo di Euro 12,30 stabilito al successivo art. 11) incrementato dalla percentuale risultante dall'offerta presentata dall'aggiudicatario oltre IVA;

Il Comune provvederà all'emissione della relativa fattura.

In caso di mancato versamento di una o più rate è facoltà dell'Amministrazione di rivalersi introitando quanto dovuto sul deposito cauzionale.

In tal caso il contraente dovrà reintegrare il deposito entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione in merito, la mancata reintegrazione del fondo costituirà motivo di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5 - CONSEGNA DELLE STRUTTURE - MANUTENZIONE IMPIANTI E SICUREZZA DEI CANTIERI

Il concessionario prende in carico gli impianti esistenti, di proprietà comunale di 897 lampade votive nello stato di fatto e di diritto in cui si trova senza che questi possa obiettare nulla sulle condizioni di conservazione.

Il concessionario dovrà inoltre accertarsi che lo stesso sia stato realizzato in conformità alla normativa vigente e dovrà apportare a sue spese, eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie allo scopo.

Per impianto esistente s'intende l'intera rete elettrica, la fornitura dell'energia elettrica, sino alle singole lampade votive, ivi comprese portalampade e lampadine.

Il concessionario dovrà utilizzare lampade a led o altra tecnologia atta a garantire il risparmio energetico, predisponendo a propria cura e spese la sostituzione di tutte le lampade di tipo tradizionale che ancora dovessero essere presenti nei cimiteri comunali.

Il concessionario dovrà, per tutta la durata della concessione, conservare l'impianto in perfetto stato di manutenzione, provvedendo ad eventuali miglioramenti e/o integrazioni, ove prescritto da disposizioni in materia, senza poter pretendere dal Comune di Lavagno alcun compenso o indennità. Il concessionario dovrà inoltre, ripristinare l'impianto in caso di danni naturali o vandalici, senza potersi rivalere sull'ente concedente.

Il gestore dovrà entro 60 giorni dall'affidamento predisporre un Piano operativo indicante, frequenza, prestazioni e verifiche che verranno effettuate nel corso del contratto da sottoporre all'approvazione dei tecnici comunali.

Le verifiche periodiche dovranno essere riportate su apposito registro numerato consultabile in ogni momento su richiesta del Comune.

Al termine della concessione il Comune di Lavagno è, comunque, proprietario di tutto l'impianto elettrico, delle migliorie eventualmente apportate e di ogni attrezzatura servente allo stesso, compresa l'estensione della rete e le lampade votive.

Il concessionario dovrà:

- a) provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo, ad applicare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs.81/2008 e successive ulteriori integrazioni e modificazioni.
- b) porre la massima attenzione durante le operazioni di scavo che, ancorché di limitata profondità, potrebbero essere causa di incidenti soprattutto in considerazione della particolare destinazione dei siti.
- c) qualora durante i lavori, ancorché richiesti e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale, il concessionario riscontri nell'area oggetto degli stessi, situazioni ritenute anomale e/o bisognose di valutazioni specialistiche, anche di tipo igienico, dovrà immediatamente sospendere i lavori, delimitare l'area, disporre la vigilanza continua della stessa ed informare immediatamente il Responsabile del procedimento dell'Amministrazione.
- d) effettuare tutte le opere di protezione, difesa, compartimentazione e sconfinamento necessarie a delimitare l'area dei lavori (cantiere), utilizzando mezzi adeguati ed apponendo la segnaletica necessaria.

Quando le opere di delimitazione del cantiere fossero tali da recare disturbo all'utilizzo dei luoghi, il concessionario dovrà prendere opportuni accordi con il Settore Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune e concordare le modalità d'intervento.

In caso di emergenza, però, il concessionario ha l'espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza e l'igiene sia dei lavoratori sia dei terzi, informando di ciò immediatamente il Responsabile del procedimento dell'Amministrazione.

Rimane inteso che il concessionario non avrà diritto a compensi, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per il fatto che l'Amministrazione disponga affinché il cantiere sia rimosso oppure i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale.

Il concessionario è tenuto ad assumersi gli oneri derivanti dal dover operare in corrispondenza di altri impianti, generalmente di tipo idrico, e necessario provvedere allo spostamento a propria cura e spese. Il Comune potrà suggerire tutte le modifiche e gli adattamenti agli impianti che riterrà opportuni.

L'impresa si obbliga ad eseguire puntualmente e con precisione le prescrizioni del Comune e a rassegnare, a sua semplice richiesta, la occorrente certificazione tecnica di conformità e/o collaudo degli impianti prescritta dalle vigenti disposizioni.

Tutti gli interventi di manutenzione, adeguamento ed ampliamento degli impianti dovranno essere accuratamente eseguiti secondo le vigenti normative in materia, nel rispetto delle normative in vigore nel tempo di esecuzione dei lavori secondo la perfetta regola d'arte ed in modo e misura da non arrecare danno o pregiudizio, anche di tipo estetico.

ART. 6 - ACCESSO AL CIMITERO

L'Amministrazione Comunale autorizza il concessionario al libero accesso al cimitero, anche durante le ore di chiusura al pubblico e comunque nei limiti del rispetto dovuto al luogo.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori si svolgano delle funzioni religiose, il concessionario sospenderà gli stessi.

L'amministrazione Comunale autorizza, sull'intera area del cimitero, l'esecuzione di scavi atti all'alloggiamento delle tubazioni per il passaggio dei cavi nel rispetto delle infrastrutture esistenti. Il concessionario è autorizzato a mantenere il contatore dell'energia elettrica nella nicchia predisposta nella recinzione del cimitero esistente o all'eventuale posa del contatore e dei relativi trasformatori di corrente in luogo consono, possibilmente nascosto, previo parere del Settore tecnico-manutentivo.

ART. 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'aggiudicataria è tenuta alla redazione ed all'aggiornamento del Documento di valutazione dei Rischi, previsto dal D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento ai rischi specifici relativi alle attività oggetto dell'appalto, e a fornire ai propri lavoratori gli eventuali dispositivi di protezione individuale, nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento.

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire all'Amministrazione Comunale tutte le informazioni e/o documentazioni necessarie all'eventuale redazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti, che verrà allegato al contratto, ed è tenuta a rispettare e a mettere in atto tutte le misure ad eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà:

- 1) dare inizio al servizio, anche nelle more del contratto, a far data dalla data di affidamento del servizio;
- 2) verificare, entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, eventuali inadeguatezze agli impianti di propria competenza, al fine di procedere all'ammodernamento (qualora dovesse essere necessario) come da successivo punto;
- 3) entro 360 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, realizzare i lavori di adeguamento e ristrutturazione degli impianti esistenti laddove necessari, nonché l'occultamento dei cavi elettrici, mediante la eliminazione delle linee aeree eventualmente esistenti ed il loro posizionamento in apposite tubazioni interrato (ove possibile), oppure in aderenza ai muri di sostegno, il tutto da effettuarsi a perfetta regola d'arte in modo da non arrecare pregiudizio all'estetica del luogo ed ai manufatti esistenti;
- 4) come già indicato al precedente art.5, il concessionario dovrà entro 360 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione utilizzare lampade a led o altra tecnologia atta a garantire il risparmio energetico, predisponendo a propria cura e spese la sostituzione di tutte le lampade di tipo tradizionale che ancora dovessero essere presenti nel cimitero comunale;
- 5) eseguire una verifica dell'esatto stato di consistenza dell'impianto entro 360 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, predisporre e trasmettere presso l'ufficio tecnico

comunale gli elaborati tecnici (planimetrie e schemi elettrici) degli impianti esistenti e delle eventuali nuove parti di impianto realizzati, con i dati tecnici, dati di tarature, istruzione per la messa in funzione dei vari impianti o apparecchiature e norme di manutenzione, provvedendo a tenere aggiornati tali elaborati su supporto cartaceo ed informatico per tutto il periodo di durata della convenzione;

- 6) tutti gli interventi indicati al presente articolo dovranno essere eseguiti senza poter vantare alcuna richiesta di compenso straordinario in quanto gli stessi si riterranno ammortizzati con i proventi di gestione;
- 7) tenere sollevato ed indenne il comune da qualsiasi danno a persone e cose che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione; il comune resta comunque estraneo alle responsabilità fra il concessionario e gli utenti, i fornitori, i prestatori d'opera ed i terzi in genere;
- 8) sgomberare completamente, nei casi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamenti degli impianti, entro 2 giorni dall'ultimazione, il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'appaltatore;
- 9) curare a proprie spese la perfetta manutenzione di tutto l'impianto, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero, nel tempo, deteriorate o fuori servizio, dirigere l'esercizio degli stessi impianti e fornire energia elettrica per illuminazione votiva a chiunque ne faccia domanda, purché il richiedente accetti le disposizioni e soddisfi alle condizioni previste dall'ente comunale, da indicarsi nel contratto di abbonamento per gli utenti;
- 10) osservare scrupolosamente le disposizioni ed i patti contenuti nel presente capitolato e nel contratto di abbonamento, nonché il vigente regolamento di polizia mortuaria;
- 11) servirsi di idoneo personale con adeguate qualità morali, educato e rispettoso sia verso il pubblico sia verso il personale preposto al cimitero, con facoltà del comune di pretendere l'allontanamento dei dipendenti che avessero dato luogo a reclami per incapacità, indisciplina e per poca riguardosa condotta verso il pubblico e verso il personale preposto al cimitero;
- 12) curare che gli impianti funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni o interruzioni dovute a causa di forza maggiore (incendi, scioperi, gravi eventi atmosferici, atti vandalici, interruzione somministrazione d'energia elettrica, etc.) e senza responsabilità dell'affidatario;
- 13) provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, non oltre i tre giorni, delle lampadine fulminate, rotte, asportate o mancanti per qualsiasi motivo;
- 14) provvedere a propria cura e spese a quegli spostamenti di cavi e conduttori che si rendessero necessari in seguito ai lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguiti dal comune ed al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori e di tutti gli interventi agli impianti;
- 15) assicurare una reperibilità telefonica a disposizione degli utenti, nei normali orari di ufficio, per gli adempimenti di cui sopra. Detta reperibilità non dovrà in alcun modo rivelarsi un servizio a pagamento per l'utenza, salvo la normale tariffa della semplice chiamata telefonica;
- 16) indicare su un apposito cartello affisso agli ingressi di ogni Cimitero i recapiti telefonici ed i riferimenti per i contatti via internet a cui devono far riferimento gli utenti per la richiesta di nuovi allacci, segnalazioni e/o altre informazioni.
- 17) stabilire il giorno della settimana previsto della visita delle maestranze per il controllo dell'impianto di illuminazione votiva, indicando tale giorno anche nel cartello di cui al punto precedente.
- 18) effettuare regolarmente la corresponsione degli importi dovuti al comune per la concessione del servizio in argomento;
- 19) effettuare una ricognizione iniziale delle utenze esistenti su formato elettronico (file excel) e trasmetterla all'ufficio comunale competente;
- 20) tenere aggiornato l'elenco delle utenze su formato elettronico (file excel) all'elenco dovranno risultare almeno i seguenti dati:
 - titolare del contratto di illuminazione votiva;
 - individuazione del luogo dell'utenza;
 - individuazione del defunto dedicatario dell'utenza;
 - date di attivazione e scadenza dell'utenza;
- 21) trasmettere via mail al comune tale elenco su supporto informatico (file excel) con cadenza annuale o con altra cadenza stabilita dal Comune;
- 22) la Ditta concessionaria è tenuta a presentare i bollettari ad ogni richiesta del Comune, agli effetti del generale controllo sulla gestione, sia a tutela del pubblico interesse che in riferimento al reclamo degli utenti relativo a fatti specifici.

- 23) distribuire l'energia elettrica per l'illuminazione delle tombe, delle aree per campo comune, degli ossari dei loculi dei cinerari e delle cappelle, dietro pagamento del canone corrispettivo, nonché ad estendere l'illuminazione votiva alle famiglie dolenti che ne facciano richiesta.
- 24) per il necessario funzionamento degli impianti il Concessionario dovrà provvedere alla volturazione del contatore elettrico, la cui fornitura è intestata alla ditta che attualmente fornisce il servizio.
- 25) provvedere all'immediata sostituzione delle lampade fulminate, rotte od asportate;
- 26) realizzare, gratuitamente per il Comune di Lavagno, l'eventuale estensione dell'impianto di illuminazione votiva in dipendenza dell'aumento delle utenze e/o dell'ampliamento dei cimiteri e dei suoi impianti. Alla scadenza del servizio anche i nuovi impianti risulteranno automaticamente trasferiti al Comune, senza necessità d'indennità, oneri ed indennizzi alcuni.
- 27) Produrre al protocollo comunale, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori prima della sottoscrizione del contratto;

ART. 9 - DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario avrà i seguenti diritti:

- a) personale non autorizzato dal concessionario non potrà assolutamente riparare gli impianti;
- b) l'ufficio tecnico comunale si impegna ad avvertire il concessionario prima dell'inizio di eventuali lavori nei cimiteri, al fine di evitare possibili danni agli impianti;
- c) il Comune deve prevedere nei contratti di appalto di lavori di costruzione di nuovi loculi e ossari o di ampliamenti dell'area cimiteriale, l'obbligo da parte della ditta appaltatrice di cooperare con il concessionario al fine di ottenere una perfetta predisposizione dell'impianto di illuminazione votiva.

ART. 10 - RAPPORTI CON I DIPENDENTI

Il Comune è estraneo ai rapporti instaurati dalla concessionaria con i propri dipendenti e/o incaricati. Tuttavia il concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore, per la zona e per il tempo nel quale si svolgono i lavori di cui al presente capitolato.

Il concessionario si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

In caso di accertata inadempienza agli obblighi suddetti il comune inviterà il concessionario all'osservanza di quanto sopra stabilito e nel caso, dopo aver reiterato l'invito a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata) ed assegnato un congruo termine, dovesse accertarsi il persistere dell'inadempimento denunciato, si procederà alla risoluzione del contratto di concessione.

ART.11 - CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO, CORRISPETTIVI, ELENCO UTENTI

Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l'utenza, ha la durata minima di un anno. Nel prezzo dell'abbonamento sono comprese:

- a) le spese di manutenzione;
- b) le riparazioni;
- c) il ricambio delle lampadine;
- d) il consumo di energia elettrica;
- e) la vigilanza della rete e degli impianti;

1. La durata dell'abbonamento non potrà essere inferiore ad un anno consecutivo e la sua decorrenza sarà stabilita dalla concessionaria dopo l'effettuazione dell'allacciamento. Il contratto s'intenderà rinnovato di anno in anno per tacito consenso.
2. Qualora la decorrenza dell'abbonamento intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno solare successivo. L'anno, per il servizio votivo elettrico nel cimitero, inizia dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
3. La domanda di nuovo abbonamento dovrà essere scritta su apposito modulo fornito dalla ditta assuntrice del servizio, la quale si riserva di accettarla dopo aver verificato la possibilità tecnica di esecuzione. Il modulo potrà essere variato secondo le esigenze e su richiesta della stazione appaltante. La richiesta di abbonamento dovrà essere presentata direttamente al Concessionario.
4. L'utente, alla presentazione della domanda di abbonamento, pagherà al concessionario, relativamente all'allacciamento alla rete principale e per l'adduzione della corrente al sepolcro, secondo le modalità di cui al precedente punto 2, i corrispettivi nella misura stabilita ai punti 1 (allacciamento, secondo la tipologia di sepolcro scelta) 2 (canone di abbonamento) del prospetto sotto riportato.

5. L'utente, effettuata la richiesta, implicitamente autorizzerà il gestore a compiere sulle tombe ogni lavoro necessario per l'installazione dell'impianto.
6. L'eventuale disdetta del servizio da parte dell'utente dovrà essere notificata al gestore almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di canone dell'abbonamento. Le esumazioni ed estumulazioni preventivamente comunicate al concessionario risolvono di diritto l'abbonamento.
7. L'importo dell'abbonamento per ogni lampada ad accensione continua risulta al punto A) del prospetto sotto riportato. Tale importo, oltre IVA dovrà essere versato anticipatamente tramite bollettino di pagamento inviato dal gestore. Nel canone saranno comprese, oltre alle spese per il consumo di energia elettrica, anche quelle di manutenzione ordinaria, la sostituzione delle lampadine bruciate e tutte le riparazioni necessarie per danni non causati dall'utente.
8. Il pagamento dell'importo potrà essere effettuato presso qualsiasi ufficio postale. Nell'eventualità che l'utente risulti insolvente o irreperibile o altro, il gestore potrà sospendere il servizio senza alcun diritto dell'abbonato di pretendere rimborsi o danni.
9. Il ripristino della corrente, tolta per disdetta, morosità o danno causati dall'utente, potrà essere accordato solo dopo il pagamento del contributo di riattivazione di cui al punto C) del prospetto sotto riportato.
10. E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, le quali saranno di unico tipo, tensione e potenza adatte all'impianto; esse saranno fornite dal gestore, che ne assume l'esercizio, la manutenzione e l'assistenza per tutta la durata del servizio.
11. L'utente sarà tenuto a comunicare con sollecitudine al gestore ogni variazione riguardante l'intestazione dell'utenza o cambio di indirizzo, onde evitare disguidi postali e, conseguentemente, sospensione dell'energia elettrica per insolvenza.
12. Ai reclami sarà dato corso, previa esibizione dell'ultima bolletta pagata. I reclami non daranno diritto a differire i pagamenti.
13. Gli impianti, (eccettuati gli apparati decorativi e tutto quanto non costituisce attrezzatura elettrica), saranno eseguiti esclusivamente dal gestore il quale ne assume l'esercizio, la manutenzione e l'assistenza per tutta la durata del servizio.
14. La ditta non assumerà responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore di energia elettrica, per danni o guasti causati da forza maggiore, per riparazione alla rete, per violenti uragani, incidenti, scioperi ed, in genere, per fatto di terzi. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di pretendere rimborsi o sospendere il versamento del canone di abbonamento.
15. La fornitura di energia elettrica sarà sospesa nei confronti dell'utente che asporti la lampadina, cambi la lampadina con un'altra di voltaggio superiore, effettui modifiche dell'impianto elettrico con personale diverso da quello del concessionario, ceda o rivenda la fornitura di energia elettrica.
16. L'utente che traslochi da un posto all'altro il feretro, pagherà ex novo il solo costo di allacciamento.
17. Il concessionario potrà distaccare gli impianti per persistente morosità dell'utente; qualora quest'ultimo chieda il riattacco della linea, egli dovrà effettuare il pagamento degli importi pregressi e dovrà, altresì provvedere ad un nuovo pagamento del costo di allacciamento.
18. Nell'abbonamento è compresa l'accensione continua delle lampade, le spese di manutenzione, riparazione, ricambi e consumo di energia elettrica.
19. Il concessionario non può richiedere agli utenti, a pena di risoluzione del contratto, compensi diversi da quelli previsti nel presente allegato, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti nel costo degli allacciamenti e nel canone di abbonamento effettuati dall'Amministrazione Comunale.

La Concessionaria praticherà all'utenza le seguenti tariffe, distinte per ciascuna tipologia:

- A) **Canone abbonamento annuale** €. 12,30 oltre iva per ogni lampada votiva accesa 24 ore su 24, compreso il costo dell'energia elettrica assorbita, la manutenzione dell'impianto, dei portalampade, delle lampade avariate o esaurite, le spese per la stipula del contratto di abbonamento, il consumo di energia elettrica, le spese di spedizione e di bollettazione. Per gli allacciamenti eseguiti durante l'anno, l'abbonamento decorrerà dalla data di accensione della lampadina e pertanto agli abbonati sarà addebitata la quota di abbonamento a decorrere dal primo giorno in cui avrà inizio l'erogazione di energia. Eventuali resti dell'importo già versato verranno scontati sull'abbonamento annuale successivo.
- B) **Contributo primo allacciamento:** una tantum, come sotto riportato, per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna. Nella quota di contributo sono compresi gli ordinari lavori: di sterro e reinterro fino alla più vicina linea di alimentazione elettrica, di apertura e chiusura di piccole opere murarie, per la fornitura del conduttore elettrico, del portalampada, della lampadina, e le spese di spedizione.
 1. € 15,00 oltre iva per la prima lampada nelle cappelle e tombe di famiglia e € 8,00 oltre iva per ciascuna successiva lampada da installarsi nella stessa cappella e richiesta dal medesimo utente;

2. € 12,30 oltre iva per fosse;
 3. € 12,30 oltre iva per i loculi, per le cellette ossario e cinerarie;
 4. € 6,00 oltre iva per la rimozione dell'impianto
- C) **Contributo di riattivazione** €. 12,30 oltre iva una tantum, per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna.
- D) **Canone giornaliero** €. 2,00 oltre iva per ogni lampada occasionale attivata per la ricorrenza della Commemorazione dei Defunti.

ART. 12 - REVISIONE TARIFFARIA

Le tariffe come indicate nell'art. 11 che precede, sono applicabili con decorrenza dalla data di avvio del nuovo servizio oggetto di appalto.

Al gestore viene riconosciuto il diritto di richiedere di anno in anno, a decorrere dal 2023, la revisione delle tariffe con applicazione dell'incremento dei dati ISTAT sul costo della vita rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente.

In caso di revisione delle tariffe il gestore comunicherà al Comune le nuove tariffe, la loro decorrenza, i dati ISTAT utilizzati per il conteggio e lo sviluppo del conteggio medesimo.

La revisione delle tariffe determinerà, automaticamente e con pari decorrenza, l'aggiornamento sulla base della medesima variazione percentuale, del canone annuale di concessione dovuta al Comune.

ART. 13 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

Il concessionario risponde in proprio di qualsiasi danno arrecato a persone o cose all'interno dei cimiteri comunali in dipendenza dell'impianto elettrico installato o avuto in consegna.

Il concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali tutti, da ogni responsabilità verso terzi, sia da danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione sempreché connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.

Il Comune non assume nessuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti di materiali o di lampade e per qualsiasi altro danno che dovesse derivare alla ditta concessionaria per opera di terzi.

Resta fermo l'obbligo per il concessionario di tenere indenne il Comune da ogni risarcimento anche per danni che eccedano l'importo assicurato.

Ai fini di cui al presente articolo, l'aggiudicatario dovrà produrre, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, adeguata polizza assicurativa aziendale R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi) per tutti i danni a persone o cose, comunque causati e riconducibili alle attività inerenti quelle oggetto di concessione derivanti da comportamenti del proprio personale o del malfunzionamento degli impianti in gestione per l'intera vigenza contrattuale. La somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto di concessione.

Il massimale deve essere pari ad almeno Euro 500.000,00

Copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa al competente Ufficio al momento della sottoscrizione del contratto.

ART. 14 - RIPRISTINI, RIMBORSI E RIPARAZIONE DANNI AI MANUFATTI CIMITERIALI

Ogni guasto recato in occasione dell'esecuzione di installazione degli impianti, o di riparazione degli stessi, ai manufatti cimiteriali ed in genere a quanto di proprietà Comunale e privata, dovrà essere riparato a spese e cura del concessionario nei tempi più rapidi e, comunque, non oltre il termine stabilito caso per caso dall'Amministrazione Comunale. Si precisa che, in caso di danni, le richieste di risarcimento e degli ulteriori contatti dovranno essere gestiti direttamente tra il danneggiato e il concessionario.

In caso di mancato adempimento da parte del concessionario, si provvederà d'ufficio ai ripristini ed alle riparazioni necessarie, con rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa sostenuta dall'Amministrazione Comunale, mediante il trattenimento della quota corrispondente sulla garanzia prestata al Comune ai sensi dell'art. 16 del presente Capitolato d'Appalto.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE DISPOSIZIONI E RISERVE E SUBAPPALTO

La concessione non potrà essere trasferita a terzi.

E' sempre in facoltà del comune procedere alla revoca della concessione nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato la concessione del servizio.

Pertanto il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento ed indipendentemente dal verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 19 che segue.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal servizio, dall'eventuale risarcimento di danni, nonché delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto od inadempienza del concessionario, l'impresa contraente sarà tenuta, all'atto della stipula del contratto, a prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale. Essa potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016.

L'impresa è obbligata alla ricostituzione della cauzione nell'originario ammontare nel caso in cui l'Amministrazione dovesse avvalersi della stessa, in tutto od in parte, in corso di esecuzione del contratto.

Resta salva per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione si rivelasse insufficiente.

La cauzione sarà restituita al gestore alla scadenza del servizio, a condizione che risulti definita qualsiasi pendenza con riferimento alla gestione e riconosciuto l'esatto adempimento di tutti gli obblighi scaturenti alla gestione.

ART. 17 - MEZZI E PERSONALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere effettuato con puntualità e cura, con attrezzature, materiali ed utensili forniti dalla ditta appaltatrice.

Le attrezzature ed i mezzi d'opera che saranno impiegati per l'esecuzione del servizio dovranno essere nelle migliori condizioni d'uso ed adeguati, sia qualitativamente che numericamente, agli interventi da eseguire. In particolare le attrezzature dovranno essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti gli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza, con obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.

Il concessionario dovrà prestare altresì l'assistenza con proprio personale ai collaudi ed ai sopralluoghi delle autorità competenti.

Il concessionario dovrà avere alle proprie dipendenze dipendenti sufficienti per garantire ed assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi di cui al presente capitolato. Il personale dovrà essere fisicamente idoneo, dovrà indossare indumenti di lavoro con contrassegno della ditta e cartellino di riconoscimento ben esposto. Il personale dovrà tenere un comportamento confacente alla natura del servizio e del luogo, nello spirito delle norme del regolamento comunale di polizia mortuaria.

Durante lo svolgimento del servizio il personale impiegato dovrà attenersi alle indicazioni impartite dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni o chi per esso.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere l'allontanamento dei dipendenti che avessero una condotta non riguardevole nei confronti del pubblico o che dimostrino una persistente incapacità nel compimento del servizio.

Il concessionario dovrà garantire la sostituzione del personale in caso di assenza per malattia, ferie o altri impedimenti. Il concessionario dovrà in ogni caso garantire gli operatori necessari all'esecuzione del servizio.

ART. 18 - CONTROLLO E VIGILANZA

L'Amministrazione è autorizzata ad esercitare e ha la facoltà di attivare, in qualunque momento, tutte le azioni di controllo, verifica ed ispezione all'interno dei cimiteri, allo scopo di verificare le modalità di espletamento del servizio, la sua funzionalità, le attrezzature ed i prodotti impiegati, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente agli spazi e agli impianti.

Il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione, tempestivamente e per iscritto, ogni inconveniente rilevato, e a segnalare la necessità di interventi manutentivi straordinari, finalizzati alla garanzia della sicurezza delle strutture e degli impianti.

Il concessionario, trattandosi di servizio pubblico, è obbligato a fornire con tempestività, a semplice richiesta del Comune ogni notizia, elemento di conoscenza e documentazione concernente il servizio svolto, compresi i dati contabili, senza poter sollevare obiezioni di riservatezza o privacy.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di promuovere la immediata risoluzione del contratto, senza pregiudizio per ogni altra azione di rivalsa in presenza di danni, al verificarsi, da parte del concessionario, di ripetute

o gravi inadempienze nei confronti del Comune o dei fruitori del servizio, di seguito elencate, e darà facoltà al Comune di trattenersi la garanzia definitiva prestata prima della stipulazione del contratto:

- 1) abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- 2) comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;
- 3) mancata consegna, entro i termini previsti dal presente capitolato, dell'elenco aggiornato degli utenti;
- 4) mancato adeguamento dell'impianto nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato;
- 5) inosservanza di uno o più impegni assunti verso il comune;
- 6) quando vengano ceduti ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al contratto di concessione;
- 7) richiesta agli utenti di compensi diversi da quelli stabiliti dal presente capitolato;
- 8) mancati adempimenti come previsti all'art. 8 del presente capitolato;
- 9) per ogni altra grave inadempienza qui non contemplata o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.

Il Comune può procedere inoltre all'immediata risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- 1) la Ditta sia in stato di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo e qualsiasi altra condizione equivalente;
- 2) comunicazione da parte della Prefettura, delle informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, come modificato con D.Lgs. 15.11.2012, n. 218;
- 3) mancata corresponsione delle paghe ai propri dipendenti.

Il Comune può altresì procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dal Codice Civile (art. 1456 rubricato "clausola risolutiva espressa")

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'operatore economico sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese, alle quali il committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di decadenza, risoluzione anticipata o revoca il concessionario è tenuto, comunque, a soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri non ancora assolti, compresi il pagamento di canoni, rimborsi e spese di gestione del servizio; nessun rimborso è dovuto al concessionario da parte del Comune, anche per quanto concerne spese sostenute per eventuali nuovi impianti installati ed eventualmente non ammortizzate per mancati allacciamenti, a titolo di penale.

Il concessionario dichiarato decaduto ha diritto a percepire i canoni di abbonamento degli utenti in misura proporzionale dei dodicesimi annui per i quali ha assicurato il servizio, nonché i contributi fissi una tantum già riscossi.

ART. 20 - CONTROVERSIE, TEMPISTICHE E PENALITA'

Ove dovessero insorgere controversie tra Comune e concessionario in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'amministrazione comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio.

Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro del Tribunale competente per territorio.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capitolato da parte del gestore e/o del personale alle sue dipendenze o comunque dallo stesso incaricato, sempre che non siano imputabili a cause di forza maggiore, verranno contestate dal personale comunale e daranno luogo alle seguenti penalità:

- a) per ogni abbonato che non venga allacciato entro 30 giorni dalla richiesta e dal conseguente soddisfacimento delle condizioni di abbonamento, penalità di €. 20,00 entro la prima settimana oltre il termine a seguire €.5,00/giorno sino al limite di 100,00 Euro, con la facoltà di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.
- b) per ogni lampada spenta e non riattivata entro 36 ore Euro 5,00 al giorno o frazione di giorno di mancata accensione, salvo i casi di forza maggiore in relazione ai quali la riattivazione dovrà essere assicurata entro il termine di 48 ore dell'evento.
- c) mancata produzione del piano di manutenzione entro il termine prestabilito, penalità di Euro 25,00/giorno sino al limite massimo di Euro 500,00 oltre il quale l'Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di risolvere in danno il contratto.
- d) mancata effettuazione delle operazioni di manutenzione periodica programmata di cui al registro di manutenzione: penalità di Euro 50,00 per ogni infrazione contestata. mancato aggiornamento e

trasmissione del registro utenti: penalità Euro 15,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal 15°giorno successivo all'allacciamento.

Eventuali mancati adempimenti delle prescrizioni previste all'art. 8 del presente capitolato potranno comportare (salvo quanto già previsto al precedente art.13) la realizzazione delle stesse da parte di terzi con spese a carico dell'appaltatore. Le suddette spese saranno incamerate mediante rivalsa sulla garanzia definitiva o mediante pagamento diretto da parte del gestore.

Le suddette penalità saranno incamerate mediante rivalsa sul deposito cauzionale o mediante pagamento diretto del gestore.

Le infrazioni e le inadempienze reiterate e quelle più gravi, oggetto di contestazione, potranno comportare l'incameramento totale della garanzia e la risoluzione del contratto in danno del gestore.

Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli abbienti con atto formale del personale comunale incaricato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 21 - SPESE

Tutte le spese di impianto e gestione, ivi incluse le spese di contratto e di registrazione, sono ad esclusivo e totale carico della ditta concessionaria, escludendo l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia onere.

ART. 22 - REFERENTE IN LOCO E REPERIBILITA'

Il Concessionario dovrà nominare un referente responsabile in loco, precisandone nome, cognome, residenza e/o recapito e qualifica ricoperta all'interno dell'azienda.

Il concessionario dovrà comunicare un recapito telefonico ed e-mail/PEC a cui gli utenti e l'Amministrazione potranno rivolgersi, in modo da garantire la tempestività degli interventi.

Il concessionario dovrà assicurare le relazioni con l'utenza dalle ore 8.30 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì.

ART. 23 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'Appalto viene affidato mediante le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che avrà espresso l'importo di aggio più alto rispetto a quello posto a base d'asta e pari ad € 4.964,89 oltre iva .

Il bando di gara, il capitolato d'appalto ed i relativi allegati sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico LL.PP. Comune di Lavagno e sul sito istituzionale www.comune.lavagno.vr.it.

La determinazione di approvazione del presente capitolato d'appalto, bando di gara ed i relativi allegati vengono pubblicate integralmente all'albo pretorio del Comune di Lavagno, sul profilo sito del Comune di Lavagno e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it;

Resta inteso che nel caso di attivazione successiva di una convenzione CONSIP rispondente a questa esigenza si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1 comma 13 della L. 135/2012.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio della maggiore offerta percentuale in aumento posta a base d'asta, a seguito RDO in Me.pa ai sensi della normativa vigente.

ART. 24 - REFERENTI CONTRATTUALI

Ferma restando la titolarità del rapporto contrattuale per l'Amministrazione in capo al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, che rimane inoltre l'unico soggetto titolato all'applicazione definitiva delle sanzioni contrattuali di cui all'art. 20 la gestione del presente contratto è affidata allo stesso Responsabile, che riveste la funzione di referente contrattuale per la controparte.

Il concessionario del servizio individua quale proprio referente una persona di propria scelta e la comunica, alla controparte, entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Tale scelta è modificabile previa comunicazione.

La ditta appaltatrice si obbliga di notificare al Comune ogni eventuale cambio del proprio domicilio legale

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle norme Legislative e Regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni contenute nel codice civile.

la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'art. 110, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 50/16 in caso di fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento o a seguito di quanto previsto nel precedente art. 20.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e dall'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR 2016/679 e ss.mm.ii, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto.

La presentazione dell'offerta da parte della ditta concorrente implica il consenso al trattamento dei dati forniti, compresi eventuali dati sensibili da parte del Comune, nel rispetto della normativa vigente.

